



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"  
Località Piano della Rocca Complesso Alento  
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

**Deliberazione Presidenziale n. 41 del 30/05/2023**

**OGGETTO:** Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) – Rete Natura 2000. 2° LOTTO – CICLOVIA DELL'ALENTO – CUP:E37B16001500004-CIG:93788621C4 - Procedimento di verifica degli oneri della manodopera, ai sensi degli art. 95 comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dell'operatore economico VIRO costruzioni generali s.r.l. (c.f. 03601871217) – Provvedimento di esclusione per violazione degli artt. 95 comma 10, 97 commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come compendiatati dagli articoli 10.5.1 (paragrafi 2.7 – 2.8 - 2.9) e 13.1 del disciplinare di gara e di prosieguo della procedura mediante scorrimento di graduatoria, previo perfezionamento del subprocedimento di differimento del termine di efficacia delle offerte tecnico-economiche degli oo. ee. rimasti validamente in gara.

\* \* \* \* \*

**IL PRESIDENTE**

*a norma dell'art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l'assistenza del Direttore dell'Ente*

**VISTA** la Determina n. 44 del 30/05/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento ha formulato rituale proposta di esclusione dalla procedura in oggetto dell'o.e. **VIRO COSTRUZIONI S.R.L.** ai sensi degli artt. 95 comma 10, 97 commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 13.1 del disciplinare di gara, il cui testo qui di seguito si riporta integralmente:

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*(nominato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 2 del 25/01/2013)*

**PREMESSO CHE:**

- con delibera Presidenziale n. 29 del 24 agosto 2022, il **Consorzio Velia** ha indetto una procedura aperta per la selezione – con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa - dell'o.e. cui affidare i lavori di realizzazione dell'intervento "Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) – Rete Natura 2000. 2° lotto – Ciclovía dell'Alento";
- la summenzionata delibera ha approvato anche i sottostanti bando e disciplinare di gara trasmesso alla GUCE in data 29 agosto 2022;
- le operazioni di gara si sono articolate nei verbali di seduta riservata in modalità telematica n. 1 del 28.09.2022, n. 2 del 04.10.2022, n. 3 del 04.10.2022, n. 4 del 12.10.2022, n. 5 del 18.10.2022, n. 6 del 24.11.2022, n. 8 del 15.12.2022;
- con verbale del 15 dicembre 2022 n. 8, la commissione di gara ha ultimato le operazioni di verifica e valutazione di propria esclusiva competenza mediante la redazione di apposita graduatoria di merito degli oo. ee. partecipanti alla summenzionata procedura e ancora utilmente rimasti in gara nell'ambito della quale sono risultati classificati l'**A.T.I. Logarzo Group Srl (capogruppo) – Egel Srl – Cetra Edil Srl** seguita dalla **VIRO Costruzioni Srl** e dagli ulteriori oo. ee. secondo l'ordine di graduatoria di cui all'elenco che segue:

Pos.	O.E. CONCORRENTE	Punteggio complessivo
1	ATI LOGARZO GROUP S.R.L. - COSTRUZIONI CETRA EDIL S.R.L. - EGEL S.R.L.	94,787
2	VIRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	86,340
3	INTERVIE S.R.L.	83,668
4	TECHNOBUILDING S.R.L.	82,235
5	ATI QUAGLIARIELLO INFRASTRUTTURE S.R.L. - SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	78,382
6	S2 COSTRUZIONI S.R.L.	73,203
7	LOMBARDI S.R.L.	53,517
8	ENI S.R.L.	49,710

- per l'effetto, con nota prot. n. 2351/U del 20 dicembre 2022 il R.U.P. ha avviato il procedimento di verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara dal primo classificato - **A.T.I. Logarzo Group Srl (capogruppo) - Egel Srl - Cetra Edil Srl** - ai sensi dell'art. 95 comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, nel contempo, pure autonoma verifica "su specifici elementi", ai sensi dell'art. 97 comma 6 del medesimo decreto in considerazione dell'importo offerto dal primo classificato a titolo di oneri della sicurezza cd. "aziendali" - € 2.500,00 - notevolmente inferiore rispetto a quelli degli altri oo.ee. concorrenti;
- nell'ambito del summenzionato segmento procedimentale il primo classificato ha pacificamente ammesso che per un "plausibile errore di trascrizione della cifra offerta" l'importo dei relativi oneri della sicurezza aziendale era da intendersi fissato in € 33.000,00 - e non in € 2.500,00 - chiedendo al R.U.P. di valutare la sostenibilità di detto importo rispetto alle sottostanti voci di spesa;
- a fronte di siffatto contegno concorsuale il **Consorzio Velia**, su proposta del R.U.P., con delibera Presidenziale n. 17 del 09 febbraio 2023 - ha disposto la definitiva esclusione del primo classificato ravvisando l'intervenuta violazione degli artt. 83 comma 9, 95 comma 10, 97 comma 5 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 nonché dei punti 10.5.1 (paragrafi 2.7/2.8) e 11.5.4 del disciplinare di gara, stante la evidente violazione del principio della immodificabilità dell'offerta economica formulata in sede di gara e delle sue ad essa sottostanti quali oneri di manodopera e oneri della sicurezza aziendali, su cui sussiste l'obbligo di espressa dichiarazione ai sensi dell'art. 97 comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

#### CONSIDERATO CHE:

- alla luce delle summenzionate sopravvenienze concorsuali, con nota prot. n. 262/U del 09 febbraio 2023 il R.U.P. ha nuovamente avviato il procedimento di verifica dei soli costi della manodopera nei confronti o.e. classificatosi al secondo posto della menzionata graduatoria del 15 dicembre 2022, **VIRO costruzioni generali s.r.l.** il quale, in sede di offerta economica, aveva indicato per tale causale il complessivo importo di € 1.305.933,81 (euro unmilionetrecentociquemilanovecentotrentatre,81);
- in particolare, mediante la summenzionata nota, il R.U.P. ha richiesto:
  - a. "spiegazioni e giustificativi ritenuti utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo della manodopera e, in particolare, di evidenziare se, nella determinazione dello stesso, l'offerente abbia tenuto conto del solo costo del personale o se, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente rispettivamente alle spese generali e all'utile d'impresa, indicando in tale ipotesi l'incidenza percentuale delle stesse;
  - b. copia del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con i relativi mansionari e costi tabellari del personale che l'offerente intende impiegare nell'appalto nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, il correlato riferimento per il profilo, l'indicazione delle mansioni da svolgere e i relativi costi;
  - c. tabella riepilogativa, compilata in ogni sua parte e per tutte le lavorazioni previste, redatta riportando le indicazioni minime riportate nel Modello guida per la giustificazione del costo della manodopera allegato alla richiesta di giustificazione in trattazione";

#### EVIDENZIATO CHE:

- la **VIRO** ha dato seguito alle richieste del **Consorzio** mediante documentazione inoltrata con nota del 28 febbraio 2023 n. 424/I, cui ha fatto seguito un'articolata corrispondenza, come da relazione riepilogativa che si allega alla presente, onde costituirne parte integrante e sostanziale (note del **Consorzio** del 23 marzo 2023 prott. nn. 620/U e n. 621/U; nota **VIRO** del 27 marzo 2023 n. 648/I; nota del **Consorzio** del 6 aprile 2023; nota **VIRO** del 17 aprile 2023 n. 776/I);
- in particolare, l'analisi della documentazione offerta dalla **VIRO**, unitamente a quella di gara, ha disvelato la presenza di criticità e incongruenze riguardanti sia il profilo della manodopera (oggetto dell'instaurato procedimento di verifica) che, più in generale, la sua intera offerta tecnico-economica;
- nella specie, come successivamente emerso dalla summenzionata corrispondenza, la **VIRO**:
  - a. ha reso documentazione carente e/o insufficiente ai fini della compiuta verifica dei costi della manodopera relativi:
    - a.1 all'intero elemento quantitativo denominato manutenzione per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera di cui al paragrafo 4 del punto 9.1 del disciplinare di gara, avendo offerto, in sede di gara, un'attività manutentiva di CINQUE ANNI senza tuttavia dare evidenza, in sede di giustificazioni, del sottostante costo della manodopera necessaria per la relativa esecuzione;
    - a.2 alla proposta migliorativa nr. 8 - posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso - resa nell'ambito delle migliorie formulate per il conseguimento dei punteggi riferiti all'elemento qualitativo qualità funzionale, sub-elemento 1.b (soluzioni per l'incremento della durabilità delle opere), parimenti offerta senza dare evidenza, in sede di giustificazioni, del sottostante costo della manodopera necessaria per la relativa esecuzione;
    - a.3 alla voce di lavorazione **NP.OM.02** (realizzazione di superficie stabilizzata), la cui sottostante incidenza della manodopera per metro quadro indicata in sede di giustificazioni - € 4,50/mq - è

apparsa inferiore a quella desumibile dalle giustificazioni rese della VIRO, con una conseguente sottostima di € 63.360,60;

- b. non ha chiaramente esplicitato, in sede di offerta tecnico-economica, il proprio intento ad assumere integralmente gli oneri economici - diretti e indiretti - connessi alla esecuzione delle proposte migliorative nr. 5 e nr. 8 formulate per il conseguimento dei punteggi riferiti all'elemento qualitativo qualità funzionale, sub-elemento 1.b (soluzioni per l'incremento della durabilità delle opere), con particolare riguardo al costo degli oneri di conferimento in discarica per l'esecuzione della proposta migliorativa nr. 5 (stimati in € 176.688,00 oltre IVA) e agli oneri connessi alla esecuzione delle attività di rimozione, il trasporto e il conseguente conferimento a discarica necessari alla esecuzione della proposta migliorativa nr. 8;
- a tal fine, il R.U.P.:
  - a. con nota del 23 marzo 2023 prot. n. 620/U, ha richiesto alla VIRO di chiarire le rilevate criticità concernenti agli oneri della manodopera;
  - b. con nota del 23 marzo 2023 prot. n. 621/U, ha richiesto alla VIRO di confermare che l'esecuzione delle proposte migliorative nr. 5 e nr. 8 era da intendersi integralmente a proprio carico, peraltro in applicazione dell'art. 9.1 del disciplinare di gara a norma del quale "tutto quanto proposto dall'appaltatore nonché ogni costo e onere diretto e indiretto in qualsivoglia maniera correlato con le offerte formulate sarà da ritenersi ad esclusivo carico dell'appaltatore";

#### RAPPRESENTATO CHE:

- la VIRO ha dato riscontro alle suddette richieste con nota del 27 marzo 2023 n. 648/I nell'ambito della quale:
  - a. ha fornito giustificazioni in ordine ai costi della manodopera che, tuttavia, il R.U.P. ha ritenuto adeguate soltanto con riferimento alla criticità elencata al punto a.3 del precedente "evidenziato" (voce di lavorazione NP.OM.02 (realizzazione di superficie stabilizzata));
  - b. ha restituito, come richiesto, la nota del 23 marzo 2023 prot. n. 621/U sottoscritta digitalmente per conferma dell'assunzione integrale, fin dalla fase di gara, degli oneri diretti e indiretti concernenti le proprie proposte migliorative nr. 5 e nr. 8;
- sulla base di tali presupposti e rilevando che una significativa porzione dell'offerta migliorativa resa dalla VIRO era ancora priva dei necessari giustificativi quanto ai relativi costi della manodopera, con nota del 6 aprile 2023 n. 715/U il R.U.P. ha richiesto ulteriori chiarimenti, ancora una volta riferiti alla quantificazione degli oneri della manodopera necessaria:
  - a.1 alla esecuzione delle lavorazioni relative all'elemento quantitativo della manutenzione quinquennale post collaudo e/o consegna anticipata (paragrafo 4 del punto 9.1 del disciplinare di gara);
  - a.2 alla esecuzione della proposta migliorativa nr. 8 - posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso - resa nell'ambito delle migliori formulate per il conseguimento dei punteggi riferiti all'elemento qualitativo qualità funzionale, sub-elemento 1.b (soluzioni per l'incremento della durabilità delle opere);

#### RAPPRESENTATO, quindi, che:

- soltanto a valle della summenzionata interlocuzione, con nota del 17 aprile 2023 n. 776/I la VIRO ha finalmente disvelato che in sede di formulazione della dichiarazione sui costi dalla manodopera da rendere inderogabilmente unitamente all'offerta economica ai sensi dell'art. 95 comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:
  - a. aveva ommesso di inserire l'intera quota di oneri necessari alla esecuzione della prestazione di manutenzione quinquennale post-collaudo e/o consegna dell'opera appaltata offerta in sede di gara, quantificata in € 145.416,00;
  - b. aveva ommesso di inserire l'intera quota di oneri necessari alla esecuzione della proposta migliorativa nr. 8 - posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso - quantificata in € 3.376,08;
- sulla base di tale presupposto, la VIRO ha unilateralmente rimodulato l'indicazione dei costi della manodopera dagli € 1.305.933,81 indicati in sede di gara a € 1.454.725,89 come da prospetto che segue:

Manodopera per lo svolgimento delle lavorazioni in appalto	1.305.933,81 €
Manodopera per lo svolgimento delle lavorazioni accessorie alla miglioria n.8	3.376,08 €
Manodopera per le attività di controllo e manutenzione post-collaudo	145.416,00 €
<b>Manodopera totale</b>	<b>1.454.725,89 €</b>

- in tal modo, quindi, la VIRO ha rivelato i vizi originariamente inficianti l'indicazione degli oneri della manodopera resa in sede di gara, la quale è stata formulata senza tenere conto dell'esatta portata dell'obbligo negoziale assunto con il Consorzio mediante la formulazione della relativa offerta tecnico-economica:

**RAMMENTATO CHE:**

- ai sensi del punto 10.5.1 del disciplinare di gara: "2.7 ... **compongono l'offerta economica ...i costi della manodopera da impiegare nell'affidamento**; 2.8. la mancata indicazione, in sede di offerta, anche solo di uno degli elementi elencati nel precedente comma 2.7 non è suscettibile di soccorso istruttorio e, pertanto, comporta l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla procedura; 2.9. con riferimento ai soli costi della manodopera indicati in offerta da parte dell'operatore economico individuato in sede di proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 anche qualora l'offerta non appaia nel complesso anormalmente bassa";
- ai sensi del punto 13.1 del disciplinare di gara: "il procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera è attivato dal Responsabile del Procedimento con esclusivo riferimento all'o.e. proposto aggiudicatario ai sensi dell'art. 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d del D.Lgs. 50/2016; detto procedimento, le giustificazioni consentite e i casi di esclusione dell'offerta giudicata non congrua sono disciplinati dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016";

**RITENUTO CHE:**

- scopo intrinseco del procedimento di verifica della congruità dei soli costi manodopera è di verificare l'**attendibilità dell'offerta dell'operatore economico** proposto aggiudicatario sotto il profilo della **doverosa e preventiva predeterminazione**, nel rispetto dei livelli minimi prescritti dalla normativa di settore, **della quota del corrispettivo richiesto per la esecuzione completa dell'affidamento riservata al pagamento della manodopera e, quindi, della serietà e consapevolezza dell'offerta economica nel momento genetico della relativa formulazione**, in condizioni di **parità** rispetto a tutti gli altri operatori economici partecipanti alla procedura;
- è per questo motivo, pertanto, che la pressoché totale giurisprudenza in subiecta materia ha sancito il principio della **immodificabilità**, in sede di subprocedimento di giustificazione, della indicazione degli oneri della manodopera indicati in sede di offerta economica;
- è stato sancito, infatti, che:
  - a. "non è comunque consentito modificare il costo del lavoro indicato in sede di offerta, la cui indicazione separata, prescritta a pena di esclusione dall'art. 95 comma del Codice, è volta al precipuo scopo della verifica del rispetto delle condizioni di lavoro, oltre che della serietà e sostenibilità dell'offerta per cui deve condividersi sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale solo ragionevoli, giustificate e proporzionate modificazioni e rimodulazioni possono interessare anche la struttura dei costi per il personale (Cons. Stato Sez. III, Sent19-10-2021, n. 7036). Ciò in quanto l'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016, pone a carico di ogni operatore economico l'onere di indicare espressamente nell'offerta economica "i propri costi della manodopera", anche al fine di consentire lo svolgimento del successivo subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta previsto dal successivo art. 97. La norma prevede, infatti, come innanzi precisato, che la stazione appaltante, "relativamente ai costi della manodopera", proceda, prima dell'aggiudicazione, a "verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d)", ossia che "il costo del personale" non sia inferiore, salvo idonee salvo idonee spiegazioni, ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriale ai sensi dell'art. 23, comma 16 (Cons. Stato Sez. V 16 febbraio 2023 n. 1652);
  - b. "la modifica dei costi della manodopera in corso di gara, mediante le giustificazioni, non è una compensazione consentita, ma integra un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettibile di essere modificato nell'importo (al pari degli oneri aziendali per la sicurezza) pena l'incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe le voci di costo, come imposta dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (in termini, indirettamente, anche Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 7) (Cons. Stato Sez. V 11 dicembre 2020 n. 7943);
  - c. "il principio della "immodificabilità, in sede di giustificazioni dell'offerta, delle relative voci di costo del personale in particolare attraverso sovrastime e sottostime (T.A.R. Napoli, sez. III, 19/08/2019, n.4360); al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, obbligati alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs.n. 50/2016 (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 05 aprile 2019, n.1910);
- nella specie, è solo in riscontro alle reiterate richieste di chiarimenti formulate dal R.U.P. che la VIRO - riscontrata l'impossibilità di giustificare l'indicato importo di € 1.305.933,81 entro i vigenti minimi salariali - ha operato una significativa variazione in aumento dei propri costi della manodopera di € 148.792,08 - pari al 12% del valore dichiarato in sede di gara - di cui:
  - a. € 145.416,00 per oneri della manodopera necessaria alla esecuzione dell'intera offerta migliorativa concernente l'attività di manutenzione quinquennale post collaudo e/o consegna anticipata;

b. € 3.376,08, per oneri della manodopera necessaria alla esecuzione dell'intera offerta migliorativa n. 8 - posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso;

- al riguardo, l'affermazione secondo cui l'importo di € 145.416,00 relativo alla manodopera necessaria per l'espletamento dell'attività di manutenzione quinquennale post-collaudato e/o consegna anticipata sarebbe stato ricompreso nelle "spese generali" - oltre ad essere del tutto indimostrata - non vale a sanare la violazione delle sunnominate disposizioni normative e capitolari, per la potente e semplice ragione che esse impongono - appunto - la "separata indicazione" dei costi della manodopera, costituendo detto valore la base per la successiva attività di controllo della Stazione appaltante, le cui sottostanti finalità non possono essere svilite consentendo - in astratto - agli oo. ee. allocare la summenzionata voce - in tutto e/o in parte - in altre categorie generali di voci di costo;
- in una vicenda pressoché analoga, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di sancire che "va osservato come non sia in contestazione che l'aggiudicataria abbia indicato separatamente in offerta solamente i costi della manodopera tecnica impiegata nella commessa, mentre i costi del personale amministrativo siano stati inseriti nella voce "spese generali". Sennonché, così facendo, l'aggiudicataria ha apertamente violato la disposizione contenuta nel comma 10 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale il concorrente nell'offerta economica deve indicare, tra l'altro, i propri costi della manodopera. Il fatto che una parte di questi costi (segnatamente, quelli del personale amministrativo) sia stata inserita, insieme ad altre voci di costo, in una categoria più generale, equivale a non averli indicati, perché la norma presuppone un'indicazione separata di modo da consentire un controllo da parte della stazione appaltante sul rispetto dei minimi retributivi" (T.A.R. Lombardia Milano 9 settembre 2019 n. 1955);
- quanto all'importo di € 3.376,08 relativo all'offerta migliorativa n. 8 - posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso - è la stessa VIRO ad aver ammesso di non averne minimamente considerato l'incidenza in sede di redazione dell'offerta economica, al punto da dichiarare l'intento di ricomprendere il valore dell'intera lavorazione all'interno del proprio utile di impresa;
- in definitiva, attraverso il summenzionato contegno concorsuale, la VIRO ha insanabilmente violato il combinato disposto degli artt. 95 comma 10, 97 commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - come compendiati dagli articoli 10.5.1 (paragrafi 2.7 - 2.8 - 2.9) e 13.1 del disciplinare di gara - formulando una offerta economica inattendibile, essendo mancata la doverosa e preventiva predeterminazione, nel rispetto dei livelli minimi prescritti dalla normativa di settore, della quota del corrispettivo richiesto per la esecuzione completa dell'affidamento riservata al pagamento della manodopera, con conseguente assenza dei requisiti di serietà e consapevolezza dell'offerta economica nella sua interezza, nel momento genetico in cui la stessa è stata formulata, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri operatori economici partecipanti alla procedura;
- peraltro, l'espletato procedimento di verifica dei soli costi della manodopera ha pure disvelato la presenza di indici rivelatori della possibile presenza di sottostime riguardanti la complessiva offerta tecnico-economica della VIRO quali
  - a. la mancata e/o insufficiente considerazione degli oneri diretti e indiretti riferiti alle proposte migliorative nr. 5 (a partire dagli oneri di conferimento in discarica autonomamente incidenti per € 176.688,00) e nr. 8 (che la stessa VIRO ha testualmente ammesso di non aver considerato in sede di formulazione dell'offerta);
  - b. la mancata e/o insufficiente considerazione degli oneri diretti e indiretti riferiti alla proposta migliorativa della manutenzione quinquennale post-collaudato, stimata dal C.S.A. in almeno € 240.000,00;
  - c. l'incidenza della manodopera concernente la lavorazione NP.OM.02 (realizzazione di superficie stabilizzata);tali da palesare l'insufficienza delle spese generali allocate per l'esecuzione dell'affidamento (quantificate in € 530.898,65 e in cui dovrebbero essere comprese, secondo quanto dichiarato dalla VIRO, l'intero costo della manodopera per l'attività manutentiva quinquennale e pure le spese di conferimento in discarica per la proposta migliorativa n. 5) e/o l'insufficienza se non, addirittura, l'assenza dell'utile di impresa (inizialmente quantificato in € 197.852,45 e già ridotto ad € 190.360,47 nel solo procedimento di verifica della manodopera) a loro volta costituenti ulteriori ed autonome ragioni di inattendibilità dell'offerta dell'operatore economico;
- tali indici giustificherebbero l'apertura di apposito procedimento di verifica - "per specifici elementi ai sensi dell'art. 97 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - esteso all'intera offerta tecnico - economica della VIRO, cui tuttavia si ritiene di non dare corso in ragione della natura immediatamente escludente della riscontrata, incontestabile, modifica dei costi della manodopera indicata in sede di offerta;

**RISCONTRATO, infine, che:**

- nelle more della definizione del procedimento di verifica della congruità della manodopera indicata dalla VIRO costruzioni generali s.r.l., in data 21 marzo 2023 è anche scaduto il termine di 180 giorni di validità delle offerte previsto dall'art. 32 comma 4 del d. lgs. 50/2016 come compendiato dal combinato disposto dai

punti 10.5.1 (paragrafo 2.6) e 11 del disciplinare di gara i quali avevano fissato al 22 settembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

- onde dare seguito alla procedura mediante scorrimento della graduatoria sancita in data 15 dicembre 2022, pertanto, occorre preliminarmente che il **Consorzio** perfezioni apposto subprocedimento preordinato a richiedere chiedere agli oo. ee. rimasti in gara di differire il termine di validità delle relative offerte a tutto il 22 settembre 2023;
- in particolare, si propone che la procedura di pubblica evidenza in oggetto prosegua mediante:
  1. comunicazione della intervenuta esclusione dell'o.e. **VIRO costruzioni generali s.r.l.** rivolta a tutti gli oo. ee. rimasti in gara;
  2. contestuale proposta di differimento a tutto il 22 settembre 2023 del termine di efficacia delle offerte tecnico-economiche presentate nella procedura in oggetto formulata dal **Consorzio** a tutti gli oo. ee. rimasti in gara;
  3. concessione a tutti gli oo. ee. rimasti in gara del termine perentorio del 12 giugno (ore 13.00) per aderire alla summenzionata proposta mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec [consorziovelia@pec.it](mailto:consorziovelia@pec.it) di:
    - dichiarazione di proroga a tutto il 22 settembre 2023 della efficacia dell'offerta tecnico-economica resa nell'ambito della procedura in oggetto con contestuale conferma della conservazione dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, mediante modulistica appositamente predisposta dal **Consorzio**;
    - atto di proroga dell'efficacia a tutto il 22 settembre 2023 della cauzione provvisoria resa ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016;
  4. attivazione in data 13 giugno 2023 (ore 11.00), salvo differimento da comunicarsi agli oo. ee. interessati, di apposita seduta riservata in modalità telematica ad opera del seggio di gara, per l'esecuzione dei soli adempimenti di cui al punto 11.2 (paragrafi da 11.2.1 a 11.2.8) del disciplinare di gara;
  5. rimodulazione della graduatoria redatta in data 15 dicembre 2022 sulla scorta delle sole dichiarazioni di proroga validamente e tempestivamente pervenute e a valle della eventuale fase di soccorso istruttorio riservata agli oo. ee. che avranno reso tali dichiarazioni;
  6. attivazione del procedimento di verifica del costo della manodopera nei confronti del solo operatore economico che risulti classificato al primo posto della graduatoria di merito derivante dalle operazioni di cui al precedente punto 5;
  7. in caso di esito negativo, ulteriore scorrimento della graduatoria di cui al punto 5 fino all'individuazione del primo concorrente non anomalo in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando e disciplinare di gara;

**RAVVISATO** che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**PROPONE**

- a) di approvare l'allegata relazione riepilogativa sul procedimento di verifica dei costi della manodopera della **VIRO costruzioni generali s.r.l.** affinché faccia parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di disporre l'esclusione della **VIRO costruzioni generali s.r.l.** dalla procedura di pubblica evidenza in oggetto, per le ragioni evidenziate nel deliberato che precede, così come esplicitate nella richiamata relazione riepilogativa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c) di non dare seguito, in ragione della proposta esclusione, all'avvio del procedimento di verifica dell'anomalia "per specifici elementi" ai sensi dell'art. 97 comma 6 del d. lgs. 50/2015 nei confronti della medesima **VIRO costruzioni generali s.r.l.**, pur dandosi atto della sussistenza dei presupposti per la relativa attivazione - ulteriori ed autonomi rispetto a quelli che giustificano la proposta esclusione - in ragione dei riscontrati indici rivelatori di sottostime tali da incidere irreversibilmente sulla complessiva sostenibilità e/o attendibilità della relativa offerta tecnico-economica;
- d) di dare atto della sopravvenuta scadenza, in data 21 marzo 2023, del termine di 180 giorni di validità delle offerte previsto dall'art. 32 comma 4 del d. lgs. 50/2016 come compendiato dal combinato disposto dai punti 10.5.1 (paragrafo 2.6) e 11 del disciplinare di gara i quali avevano fissato al 22 settembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- e) di chiedere agli oo. ee. rimasti in gara di differire il termine di validità delle relative offerte a tutto il 22 settembre 2023;
- f) di dare seguito alla procedura di pubblica evidenza in oggetto secondo le modalità procedurali qui di seguito elencate:

- 
- 
1. comunicazione della intervenuta esclusione dell'o.e. **VIRO costruzioni generali s.r.l.** rivolta a tutti gli oo.ee. rimasti in gara;
  2. contestuale proposta di differimento a tutto il **22 settembre 2023** del termine di efficacia delle offerte tecnico-economiche presentate nella procedura in oggetto formulata dal Consorzio a tutti gli oo.ee. rimasti in gara;
  3. concessione a tutti gli oo.ee. rimasti in gara del termine perentorio del **12 giugno (ore 13.00)** per aderire alla summenzionata proposta mediante la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta [consorziovelia@pec.it](mailto:consorziovelia@pec.it):
    - espressa manifestazione di volontà a prorogare a tutto il **22 settembre 2023** la efficacia dell'offerta tecnico-economica resa nell'ambito della procedura in oggetto con contestuale dichiarazione di conservazione, integrale e senza soluzione di continuità, dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, mediante modulistica appositamente predisposta dal Consorzio;
    - atto di proroga dell'efficacia a tutto il **22 settembre 2023** della cauzione provvisoria resa ai sensi dell'art. 93 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
  4. attivazione in data **13 giugno 2023 (ore 11.00)**, salvo differimento da comunicarsi agli oo.ee. interessati, di apposita seduta riservata in modalità telematica ad opera del seggio di gara, per l'esecuzione dei soli adempimenti di cui al punto **11.2** (paragrafi da 11.2.1 a 11.2.8) del disciplinare di gara;
  5. rimodulazione della graduatoria redatta in data **15 dicembre 2022** sulla scorta delle sole dichiarazioni di proroga validamente e tempestivamente pervenute e a valle della eventuale fase di soccorso istruttorio riservata agli oo.ee. che avranno reso tali dichiarazioni;
  6. attivazione del procedimento di verifica del costo della manodopera nei confronti del solo operatore economico che risulti classificato al primo posto della graduatoria di merito derivante dalle operazioni di cui al precedente punto 5;
  7. in caso di esito negativo, ulteriore scorrimento della graduatoria di cui al punto 5 fino all'individuazione del primo concorrente non anomalo in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando e disciplinare di gara;
- g) di stabilire che le summenzionate disposizioni procedurali hanno natura di legge speciale regolatrice della procedura di pubblica evidenza in oggetto e integrano quelle del bando e disciplinare di gara;
- h) di approvare, per l'effetto, la modulistica allegata, necessaria per l'avvio del subprocedimento di proroga dell'efficacia delle offerte tecnico-economiche degli oo.ee. rimasti in gara.

#### IL PRESIDENTE

**VISTA** la proposta del Responsabile del Procedimento che precede;

**RAVVISATO** che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

**RITENUTO**, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal responsabile del procedimento;


**CONSIDERATE** le esigenze di urgenza commesse alla definizione della procedura di pubblica evidenza in oggetto tenuto conto dei tempi già trascorsi dalla data della relativa indizione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;

**VISTO** il vigente Statuto consortile e, in particolare, l'art. all'art. 17 – comma 2, lettera k);

#### DELIBERA

- a) di approvare la proposta del R.U.P. che precede, unitamente all'allegata *relazione riepilogativa sul procedimento di verifica dei costi della manodopera della VIRO costruzioni generali s.r.l.* affinché facciano parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - b) di disporre l'esclusione della **VIRO costruzioni generali s.r.l.** dalla procedura di pubblica evidenza in oggetto, per le ragioni evidenziate nel deliberato della proposta del R.U.P. che precede, così come esplicitate nella richiamata *relazione riepilogativa*, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 

- c) di non dare seguito, in ragione della intervenuta esclusione, all'avvio del procedimento di verifica dell'anomalia "per specifici elementi" ai sensi dell'art. 97 comma 6 del d. lgs. 50/2015 nei confronti della medesima *VIRO costruzioni generali s.r.l.*, pur dandosi atto della sussistenza dei presupposti per la relativa attivazione - ulteriori ed autonomi rispetto a quelli che ne hanno giustificato l'esclusione - in ragione dei riscontrati indici rivelatori di sottostime tali da incidere irreversibilmente sulla complessiva sostenibilità e/o attendibilità della relativa offerta tecnico-economica;
- d) di prendere atto della sopravvenuta scadenza, in data 21 marzo 2023, del termine di 180 giorni di validità delle offerte previsto dall'art. 32 comma 4 del d. lgs. 50/2016 come compendiato dal combinato disposto dai punti 10.5.1 (*paragrafo 2.6*) e 11 del disciplinare di gara, i quali avevano fissato al 22 settembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- e) di chiedere agli oo.aa. rimasti in gara di differire il termine di validità delle relative offerte a tutto il **22 settembre 2023**;
- f) di dare seguito alla procedura di pubblica evidenza in oggetto secondo le modalità procedurali qui di seguito elencate:
1. comunicazione della intervenuta esclusione dell'o.e. *VIRO costruzioni generali s.r.l.* rivolta a tutti gli oo.aa. rimasti in gara;
  2. contestuale proposta di differimento a tutto il **22 settembre 2023** del termine di efficacia delle offerte tecnico-economiche presentate nella procedura in oggetto formulata dal del *Consorzio* a tutti gli oo.aa. rimasti in gara;
  3. concessione a tutti gli oo.aa. rimasti in gara del termine perentorio del **12 giugno (ore 13.00)** per aderire alla summenzionata proposta mediante la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [consorziovelia@pec.it](mailto:consorziovelia@pec.it) di :
    - espressa manifestazione di volontà a prorogare a tutto il **22 settembre 2023** la efficacia dell'offerta tecnico-economica resa nell'ambito della procedura in oggetto con contestuale dichiarazione di conservazione, integrale e senza soluzione di continuità, dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, mediante modulistica appositamente predisposta dal *Consorzio*;
    - atto di proroga dell'efficacia a tutto il **22 settembre 2023** della cauzione provvisoria resa ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016;
  4. attivazione in data **13 giugno 2023 (ore 11.00)**, salvo differimento da comunicarsi agli oo.aa. interessati, di apposita seduta riservata in modalità telematica ad opera del seggio di gara, per l'esecuzione dei soli adempimenti di cui al punto **11.2** (paragrafi da 11.2.1 a 11.2.8) del disciplinare di gara;
  5. rimodulazione della graduatoria redatta in data 15 dicembre 2022 sulla scorta delle sole dichiarazioni di proroga validamente e tempestivamente pervenute e a valle della eventuale fase di soccorso istruttorio riservata agli oo.aa. che avranno reso tali dichiarazioni;
  6. attivazione del procedimento di verifica del costo della manodopera nei confronti del solo operatore economico che risulti classificato al primo posto della graduatoria di merito derivante dalle operazioni di cui al precedente punto 5;
  7. in caso di esito negativo, ulteriore scorrimento della graduatoria di cui al punto 5 fino all'individuazione del primo concorrente non anomalo in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando e disciplinare di gara;
- g) di stabilire che le summenzionate disposizioni procedurali hanno natura di legge speciale regolatrice della procedura di pubblica evidenza in oggetto e integrano quelle del bando e disciplinare di gara;
- h) di approvare, per l'effetto, la modulistica allegata, necessaria per l'avvio del subprocedimento di proroga dell'efficacia delle offerte tecnico-economiche degli oo.aa. rimasti in gara;
- i) di evidenziare che avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro i termini e le modalità previste dall'art. 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;



- j) di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.

IL SEGRETARIO  
Ing. Marcello Nicodemo



IL PRESIDENTE  
Ing. Massimo Valentino Ambrosio



**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è ~~stata~~ pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal .....**3.0. MAG 2023**.....a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003, n. 4.

IL SEGRETARIO  
Ing. Marcello Nicodemo

